

se l'onorevole Della Motta facesse questa proposta, penserei che ci fosse luogo a deliberare e vedere se i vantaggi della sua proposta sorpassino i danni che ne possono derivare. Se egli fa questa proposta, io, sostenendo prima le ragioni che mi verranno suggerite dalla Commissione, mi riservo di enunciare anche la mia opinione.

CASTAGNOLA. Ho chiesto la parola per fare una osservazione, la quale credo troncherà questa questione.

L'onorevole Della Motta prevedeva l'inconveniente che potrebbe succedere ove diversi procuratori, onde non prestare la malleveria e pagare una tassa minore, si associassero tra di loro, figurando l'uno qual capo ufficio e gli altri quali sostituiti. Ma io osservo che questa associazione è quasi impossibile. Può avvenire qualche caso rarissimo, ma sicuramente non avverrà sovente, perchè questa associazione non può che tornare dannosa agli stessi procuratori. Invero, se vari procuratori si unissero sotto l'apparente direzione d'un capo, egli è evidente che essi non potrebbero più accettare un sì gran numero di cause, come se fossero disgregati; non potrebbero che difendere una sola parte; e quindi, mentre separati potrebbero difendere le due parti in una stessa causa, uniti non potrebbero più farlo.

Ora riteniamo che questa legge non si fa solo per Torino dove vi sono moltissimi procuratori, ma si fa anche per le provincie dove il numero di essi è ristretto. E ben si vede allora che se in queste provincie i diversi procuratori si unissero sotto di una sola direzione, ne avrebbero danno, perchè, lo ripeto, mentre, separati, possono difendere le due parti, uniti, più nol possono.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola. Osservo però che ha già parlato tre volte.

DELLA MOTTA. Dirò solamente due parole per dichiarare, in primo luogo, che certamente io non voglio avere il cuore crudele con nessuno, e meno ancora con questi procuratori, ossia giovani aspiranti a prenderne la professione. Io ho unicamente voluto escludere i sostituiti fittizi, i quali potrebbero essere veri procuratori, e, per non pagare la tassa e per altre considerazioni che ho esposte, preferirebbero farsi prestare il nome da un terzo. Del resto poi io dissi nella mia proposta *due o tre sostituiti*, non per fissare tassativamente un numero, ma lasciando alla Commissione di cercare quel temperamento che avesse creduto conveniente, qualora essa avesse ravvisate le mie considerazioni di qualche peso. Quindi io mi accosto anche alla proposta dell'onorevole Pescatore perchè si limiti il numero ad un solo sostituito per i procuratori che esercitano avanti ai tribunali provinciali, e a due per quelli avanti alle Corti d'appello.

PRESIDENTE. Non insiste dunque nella sua primitiva proposta?

DELLA MOTTA. No, non insisto, ma accetto quella dell'onorevole Pescatore.

CAVALLINI G. Ma la Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Il relatore ha già dichiarato che per-

sonalmente avrebbe forse potuto discutere quella proposta, ma che come relatore non poteva che respingerla.

Metto dunque ai voti la proposta del deputato Della Motta, il quale vorrebbe che la facoltà di nominare sostituiti fosse ristretta, quanto ai tribunali provinciali, ad uno, e a due avanti le Corti d'appello.

(Fatta prova e controprova, non è adottata.)

Metto dunque ai voti l'articolo 11:

« Ogni procuratore può nominarsi sostituito sotto la propria responsabilità; ma per ogni secondo od ulteriore sostituito dovrà pagare la metà della tassa che egli paga in proprio. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il sostituito rappresenta il procuratore che lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incumbenze.

« Però, in tutte le cause, la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dall'articolo 153, n° 1, del Codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo. »

CHIAVES e GARIBALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avendo chiesto la parola contemporaneamente due deputati, la darò al più anziano d'età, cioè al deputato Garibaldi.

GARIBALDI. Ho chiesto la parola per proporre una aggiunta che credo sarà accettata dal Ministero e dalla Commissione. Il secondo alinea di quest'articolo prescrive che *in tutte le cause la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dall'articolo 153, n° 1, del Codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo.* Io premetterò che sono pronto ad accettare tutte le cautele che vogliono stabilire nella legge, perchè i procuratori capi debbano conservare la direzione di tutte le cause affidate al loro patrocinio, benchè trattate specialmente dai loro sostituiti: dichiaro anzi fin d'ora che io voterò non solo la prescrizione dell'articolo 21 di questo progetto, ma anche quelle maggiori che fossero proposte. Ma spero che la Camera vorrà consentire una aggiunta che troverà consentanea alla equità e alla giustizia.

Quest'aggiunta che io propongo sia inserita in fine dell'articolo sarebbe così concepita:

« Salvo il caso di legittimo impedimento da giustificarsi nanti il presidente della Corte o tribunale, nanti cui sarà vertente la lite; nel qual caso la copia potrà essere autenticata da quello tra i sostituiti che verrà designato dallo stesso presidente. »

Non è mestieri, o signori, che io spenda molte parole per dimostrarvi la necessità di questa proposta: una malattia, un viaggio, un pubblico ufficio (intendo di quelli che la legge presente non dichiara incompatibili colla professione del procuratore), sono tali circostanze che possono porre il procuratore capo nella dura condizione di non poter ottemperare a questa prescrizione. Voi non troverete consentaneo nè a giustizia nè ad equità che la legge non provveda al caso di questo legittimo impedimento, e che il capo d'ufficio non possa va-